



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 26/07/2013

OGGETTO : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E DOCUMENTI DI CORREDO

L'anno duemilatredici, addì ventisei, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. | As. |
|---------------------|-------------|-----------|----------|
| Mauro CABIATI | SINDACO | X | |
| Renzo AVONTO | CONSIGLIERE | X | |
| Germano DELMIGLIO | CONSIGLIERE | | X |
| Ornelia STOCCO | CONSIGLIERE | X | |
| Marco RESTA | CONSIGLIERE | X | |
| Franca AVONTO | CONSIGLIERE | X | |
| Marina DEGIORGIS | CONSIGLIERE | X | |
| Matteo CABERLETTI | CONSIGLIERE | | X |
| Bruno BAIARDO | CONSIGLIERE | X | |
| Ugo FERRARIS | CONSIGLIERE | X | |
| Roberto OLIARO | CONSIGLIERE | X | |
| Fabrizio BREMIDE | CONSIGLIERE | | X |
| Giuseppe DOMENICALE | CONSIGLIERE | X | |
| Totale | | 10 | 3 |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Mauro CABIATI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 151 e 162 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 i quali prevedono che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio;

Rilevato che ai sensi dell'art. 151 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione di appartenenza;

Visto l'art. 1 comma 381 della legge 24/12/2012 n. 228, come modificato dall'art. 10 comma 4 quater del D.L. 08/04/2013 n. 35 come convertito dalla legge 64/2013, che ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 46 in data 01/07/2013 ha approvato gli schemi del bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 02/05/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 08/04/2013, relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 26/07/2013, di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'articolo 58 del D.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- la deliberazione del C.C. n. 17 in data 26/07/2013 di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 24/06/2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 02/05/2012, esecutiva ai sensi legge, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, conv. in L. n. 214/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 02/05/2013, esecutiva, relativa a determinazioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e servizi per l'anno 2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/07/2013 di conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 30/10/1998 relativa all'approvazione delle tariffe del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 26/07/2013 relativa a determinazioni in ordine al gettito dei tributi e tariffe comunali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/07/2013 di approvazione del piano finanziario della TARES;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2012;

Dato atto che relativamente alla quota di tariffa del servizio idrico integrato (depurazione e fognatura) il Comune ha trasferito la gestione ad AMC con deliberazione CC n. 19 del 30/05/2003;

Dato atto che il Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di proprietà o di superficie;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 legge 166/2002 di modifica dell'art. 14 della legge 109/1994, non si è provveduto alla redazione ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, escluse quelle già previste in esercizi precedenti, di importo superiore a € 100.000,00;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12/11/2011 n. 183 (*Legge di stabilità 2012*) come modificato dalla legge 24/12/2012 n. 228, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall'anno 2012;
- l'articolo 20 del D.L. 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2011 n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;
- l'articolo 1, commi 1-3 del D.L. 08/04/ 2013 n. 35, in base al quale vengono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali cinque miliardi destinati al pagamento di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012;
- il DM Economia e finanze in data 14 maggio 2013, di riparto degli spazi finanziari agli enti locali per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 35/2013;

Dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno:

- a) i comuni sopra i 1.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, al 12% per l'anno 2013 e al 14,8% a decorrere dall'anno 2013, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2007-2009;
- b) i comuni sopra i 5.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari al 14,8% a decorrere dall'anno 2013, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2007-2009;
- c) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali applicate alle province e ai comuni sopra i 5.000 abitanti sulla base dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);
- d) nel caso in cui l'ente non risulti collocato in prima classe di merito tra gli enti virtuosi, individuata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) si applica un ulteriore concorso alla manovra pari allo 1% delle spese correnti medie 2007-2009;

Atteso che il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, calcolato tenendo conto dell'ulteriore 1% di concorso alla manovra sulle spese correnti medie 2007-2009, è pari a:

| Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 |
|-----------|-----------|-----------|
| 226.000 | 274.000 | 274.000 |

Visto inoltre l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, una riduzione della capacità di indebitamento degli enti locali così articolata:

anno 2013 = 6%

anno 2014 e successivi = 4%

Richiamato l'articolo 16 comma 11 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n. 135, con il quale il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 204 del Tuel stabilendo che *"l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento"*;

Tenuto conto che questo ente, nell'anno 2013, presenta una capacità di indebitamento pari al 4,46% e che pertanto non opera il divieto di assumere nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l'equilibrio economico finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge;

Visto l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), il quale dà agli enti locali la possibilità, sino a tutto il 2014, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Visti in proposito:

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica"*, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede a carico dei comuni sopra i 5.000 abitanti una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 2012. Questo taglio viene neutralizzato dall'obiettivo di patto;
- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 per il 2014;
- l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale viene disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i comuni in misura proporzionale al gettito IMU e non viene neutralizzato ai fini patto;
- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stata disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata *"in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

Atteso che i tagli ai trasferimenti nonché l'ulteriore concorso alla manovra previsto dall'articolo 31 della legge n. 183/2011 hanno imposto a questo ente una manovra complessiva di correzione dei conti 2013, a cui si è fatto fronte attraverso:

- economie connesse ai tagli alla spesa pubblica (personale, costi della politica, consulenze, ecc.);
- aumento delle aliquote di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011);
- aumento della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per effetto dell'introduzione della TARES;

Richiamato l'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ed in particolare:

- a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14).

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Richiamato inoltre l'articolo 5 comma 2 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, il quale dal 2013 prevede una ulteriore riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi del 50% rispetto al 2011, fatta eccezione per le *“autovetture utilizzate (...) per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa”*;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Richiamato l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;

Tenuto conto, da ultimo, che l'articolo 6, comma 17, del citato decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012) impone agli enti locali, a decorrere dall'esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti pari al 25% dell'ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale quota è elevata al 50% nel caso in cui l'ente faccia ricorso al Fondo di liquidità erogato dalla Cassa depositi e prestiti spa in attuazione dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 35/2013;

Dato atto che nel bilancio di previsione non è stato iscritto un Fondo svalutazione crediti non sussistendo residui attivi iscritti ai titoli II e III aventi anzianità superiore a cinque anni;

Visto infine il prospetto redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 18, della legge n. 183/2011, dal quale emerge che le previsioni di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 sono in linea con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi di diversi consiglieri appartenenti ai gruppi di maggioranza e minoranza. In particolare il consigliere Ugo Ferraris Capogruppo di minoranza, rileva come il bilancio, almeno per la parte corrente, sia ripetitivo rispetto all'anno 2012: il consigliere Ferraris propone di fare scelte innovative quali ad esempio i “barilotti” lungo le strade per limitare la velocità,

mentre per sostenere gli investimenti si propone di vendere alcuni immobili. L'Amministrazione comunale, continua il consigliere Ferraris, non ha attivato niente di tal genere ed in ogni caso non rende partecipe il gruppo di minoranza nelle scelte per cui il proprio voto non può che essere contrario.

Il Sindaco in conclusione precisa che i limitatissimi investimenti previsti in bilancio imposti dal patto di stabilità. Si vedrà a settembre se qualcosa cambierà.

Il consigliere Ferraris proprio in riferimento all'evoluzione legislativa precisa che l'approvazione odierna del bilancio di previsione è prematura.

Visti: il D.Lgs 267/2000, lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'esito della votazione con voti favorevoli 7, contrari 3 (consiglieri Ferraris, Oliaro e Domenicale espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare ai sensi degli articoli 151 e 162 del D.Lgs. 267/2000 il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013 che, pur non allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

| QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2013 | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| ENTRATE | Competenza | S P E S A | Competenza |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Titolo I - Entrate Tributarie | 1.243.277,00 | Titolo I - Spese correnti | 2.126.489,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione | 33.957,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 67.500,00 |
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 929.355,00 | | |
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 67.500,00 | | |
| Totale entrate finali | 2.274.089,00 | Totale spese finali | 2.193.989,00 |
| Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti | | Titolo III - Spese per rimborso di prestiti | 80.100,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 177.163,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 177.163,00 |
| Totale | 2.451.252,00 | Totale | 2.451.252,00 |
| Avanzo di amministrazione | | Disavanzo di amministrazione | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 2.451.252,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 2.451.252,00 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | | | |
|--|--------------|--|---|
| RISULTATI DIFFERENZIALI | Competenza | NOTE SUGLI EQUILIBRI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) Equilibrio economico finanziario | | La differenza di | |
| Entrate titolo I - II - III | 2.206.589,00 | e' finanziata con | |
| Spese correnti | 2.126.489,00 | 1) quote di oneri di urbanizzazione (0%) | |
| Differenza | 80.100,00 | 2) mutuo per debiti fuori bilancio | |
| Quote di capitale ammortamento dei mutui | 80.100,00 | 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio | |
| Differenza | | 4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive | |
| B) Equilibrio finale | | 5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui | |
| Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) | 2.274.089,00 | | |
| Spese finali (disav.+titoli I+II) | 2.193.989,00 | | |
| Finanziare | | | |
| Saldo netto da | | | |
| Impiegare | 80.100,00 | | |

- 2) Di approvare la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015, che pur non allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il bilancio di previsione 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno determinati ai sensi determinati ai

sensi dell'articolo 31 della legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), così come risulta dal prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- 4) Di dare atto, in relazione all'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, come modificato dall'art. 46 comma 3 D.L. n. 112/2008, che con deliberazione C.C. n. 21 in data odierna viene disposto il limite massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2013, dando atto che da suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008*).
- 5) Di rideterminare altresì, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 20 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122, e dall'art. 5 comma 2 D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, i limiti di spesa per:
 - studi ed incarichi di consulenza;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - attività esclusiva di formazione;
 - acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi.
- 6) Di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 172 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati.
- 7) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 8) Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
(Mauro CABIATI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

Si attesta la regolarità tecnico contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RAG. ORNELLA GARBARINO)

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pierangelo SCAGLIOTTI)